



COMUNE DI ANGOLO TERME

Provincia di Brescia

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30/05/2023
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 30/04/2025**

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Angolo Terme della tassa sui rifiuti, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, d'ora in avanti denominata TARI.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
3. Nell'ambito del presente regolamento la tassa sui rifiuti (TARI) è anche indicata genericamente con le espressioni "tributo" o "tributo comunale".
4. La tariffa della TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
5. Il tributo finanzia i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
6. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO E DEFINIZIONI

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Si intendono per:
 - a. *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo o nel suolo chiuse almeno su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;
 - b. *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c. *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d. *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. La TARI è dovuta anche se i locali e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso. L'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica,

calore, gas, telefonica o informatica, così come la residenza anagrafica nell'immobile anche in assenza delle suddette condizioni, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Nell'impossibilità di disattivare una o più utenze in quanto alimentano altre unità abitative, le unità immobiliari potranno essere escluse dalla tassa unicamente previa attestazione della disattivazione di tutte le rimanenti utenze proprie dell'immobile e presentazione di dichiarazione del titolare dell'utenza che attesti che l'immobile non risulta arredato; il Comune si riserva di effettuare controlli periodici. Le unità immobiliari condominiali allacciate a sistemi centralizzati per i quali non si può procedere alla disattivazione delle utenze, potranno essere escluse dalla tassa unicamente previa attestazione della cessazione di tutte le rimanenti utenze proprie dell'immobile e presentazione di dichiarazione del titolare dell'utenza che attesti che l'immobile non risulta arredato. Il proprietario dell'immobile dovrà provvedere a consegnare al comune entro il 31 gennaio di ogni anno attestazione dell'amministratore di condominio che dichiari il mancato consumo per l'anno precedente, relativamente alle utenze comuni. La mancata consegna nei termini attesterà la disponibilità dell'immobile, l'ufficio quindi procederà a riattivare l'utenza e al recupero dell'imposta per l'ultimo anno.

4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
5. Per la definizione di rifiuto si rimanda a quanto previsto dall'art. 183, comma 1, lett. a), del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
6. Per la definizione di rifiuti urbani si rimanda a quanto previsto dall'art. 183, comma 1, lett. b-ter del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Si considera comunque rifiuto urbano il rifiuto simile per natura ai rifiuti previsti dall'allegato L-quater, indipendentemente da chi lo produce, posto che le attività non elencate nell'allegato L-quinquies, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nelle attività a cui sono analoghe.
7. Sono considerati rifiuti speciali quelli elencati dall'art. 184, comma 3, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Articolo 3 **SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori

o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 4 SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Angolo Terme relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 5 LOCALI E AREE SCOPERTE SUSCETTIBILI DI PRODURRE RIFIUTI URBANI

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su tre lati verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
2. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali, nel caso di:
 - a) uso domestico, quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas, telefonia, informatica, ecc.).
 - b) mentre, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature e per i quali è consentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
3. Per le zone non servite da pubblici servizi costituisce presupposto della tassa la sola presenza di arredo anche se parziale.
4. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari domestiche che risultano chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente a periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, quali ad esempio le palestre, le piscine, i campi da gioco, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta pedonale, di accesso e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura

- senza lavorazione, silos e simili e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone ed operatori;
- d) le superfici coperte quali soffitte, cantine, ripostigli, stenditoi, legnaie, lavanderie limitatamente alla parte dei locali di altezza inferiore a 150 cm, nonché balconi e terrazze, purchè non chiusi su almeno tre lati.
 - e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, purché effettivamente non utilizzate e limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori o inizio dell'occupazione se precedente;
 - f) i locali dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - h) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli, comprese le zone di accesso, carico e scarico, di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali ed artigianali adibite a magazzini all'aperto;
 - i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - j) le aree scoperte in stato di abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - k) le aree scoperte non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso e purché l'occupante non si avvalga del servizio di igiene urbana;
 - l) i locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto di enti religiosi riconosciuti dallo Stato; sono invece imponibili le superfici dei locali annessi utilizzati, anche parzialmente, ad usi diversi del culto (abitazioni, sacrestie, asili, oratori, ecc);
 - m) I locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura (ex. solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi);
 - n) le aree coperte pertinenziali e accessorie ed esclusivamente adibite a verde;
 - o) i locali ed aree interessate da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
 - p) le aree e le superfici occupate da cantieri edili ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici su cui sono prodotti rifiuti speciali.
5. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e devono essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, documentazione fotografica, dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. La dichiarazione e la documentazione di cui sopra devono essere presentate a pena di decadenza dall'agevolazione, entro i termini di cui all'art. 26 del presente regolamento.
6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo, ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di legge e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 6
PRODUZIONE RIFIUTI SPECIALI

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Non sono pertanto soggette alla tariffa:
 - a) le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano lavorazioni con produzione di rifiuti speciali. Di contro sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie;
 - b) Le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali che in base alle norme e ai regolamenti vigenti non possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani. Rimangono soggette alla tariffa le superfici adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi.
 - c) Le superfici adibite ad allevamento degli animali, i locali e le aree destinate alla coltivazione, comprese le serre a terra, ad eccezione delle aree e dei locali adibiti alla vendita, deposito, lavorazione e all'esposizione dei prodotti provenienti dalle attività floro-agricole-vivaistiche (generi alimentari, fiori, piante).
 - d) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione e ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti alla tariffa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da patologie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa;
 - e) Per i produttori di rifiuti speciali non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.
2. In caso di esercizio di attività, in locali in grado di produrre sia rifiuti urbani che speciali le cui aree sono difficilmente identificabili in modo certo, anche perché non delimitate in via permanente, la superficie dei locali ove si producono rifiuti promiscui è percentualmente ridotta, come di seguito indicato:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Laboratori fotografici ed eliografici	20%
Lavanderie a secco	20%
Elettrauto e gommisti	25%
Tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie e lavorazioni lapide	30%
Attività manifatturiere con superfici adibite a verniciatura galvanotecnici e ceramiche	30%
Autocarrozzerie e autofficine	30%
Lattonieri, carpenteria metallica, lavorazione della plastica e meccanica in genere	35%
Laboratori odontotecnici	40%
Falegnamerie	15%
Ambulatori veterinari	30%
Ambulatori dentistici	40%

3. Per i locali e le superfici riferiti ad attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra le attività sopraindicate, si fa ricorso a criteri analoghi.
4. I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione della tariffa di cui ai commi precedenti devono presentare, la dichiarazione TARI allegando planimetria con indicazione dei locali e delle aree dove sono prodotti rifiuti speciali o pericolosi e idonea documentazione che attesti le condizioni per beneficiarne.
5. L'istanza dà diritto alla esclusione dalla tariffa con decorrenza dalla data della presentazione.
6. Per mantenere l'agevolazione di cui al punto precedente, entro il 28 febbraio di ciascun anno occorre presentare apposita attestazione, allegando:
 - a) copia dei contratti di smaltimento (al fine di verificare che si tratta di ditte specializzate)
 - b) i formulari di trasporto relativi ai rifiuti avviati al riciclo debitamente controfirmati dal destinatario del rifiuto nell'anno precedente;
 - c) le fatture con indicato il periodo di riferimento e la tipologia e quantità del rifiuto smaltito, nonché copia del MUD, se tenuto alla presentazione, entro 10 giorni dalla scadenza della normativa.

Articolo 7

BASE IMPONIBILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50. La superficie dei locali è misurata al netto dei muri e dei pilastri, le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale.

2. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all' 80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. L'utilizzo delle superfici catastali decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestable anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.
6. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
7. L'utente è obbligato a fornire, nella dichiarazione di cui all'articolo 26, l'indicazione della superficie calpestable allegando eventualmente la planimetria dell'immobile. In difetto, se l'ente non identifica la superficie dai documenti a sua disposizione, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662).
8. Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.

Articolo 8

DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. I costi del servizio sono definiti ogni anno nell'ambito del Piano Economico Finanziario definito ed approvato in base alle disposizioni adottate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
5. Il Consiglio comunale deve approvare, entro il 30 aprile di ciascun anno o comunque entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, se successiva, le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato dal Consiglio Comunale, redatto secondo i criteri definiti dall'Autorità di Regolazione per l'energia, le reti e l'ambiente (ARERA). Le tariffe hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
6. Il Consiglio Comunale ha inoltre facoltà di variare le tariffe anche successivamente ai termini di approvazione del bilancio di previsione, ma non oltre il 30 settembre dell'anno di riferimento, qualora ciò risulti necessario al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Art. 9

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99.

Art. 10

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che all'utente sia subentrato un nuovo contribuente regolarmente iscritto a ruolo per i medesimi locali.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 26, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 11

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 12

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune di Angolo Terme, salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio i collaboratori familiari e i badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, la persona assente alla data del 1° gennaio non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata e sia assente per un periodo non inferiore all'anno. Le condizioni di cui al precedente periodo devono essere annualmente confermate entro il mese di gennaio, a pena di decadenza dell'agevolazione.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o se inferiore o in mancanza, quello di due unità.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. Qualora il soggetto passivo sia diverso da persona fisica i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute da persone già ivi anagraficamente residenti tenute a disposizione degli stessi dopo che hanno trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa richiesta documentata in 1 unità, sosterà la riduzione di cui all'articolo 18.
6. Per le utenze domestiche diverse dall'abitazione di residenza tenute a disposizione di soggetti già residenti nel Comune, si assume convenzionalmente come numero degli occupanti 2 componenti.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate contemporaneamente da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
8. Il numero degli occupanti è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento, anche computando i componenti che a tale data risultano dimoranti nei locali come da comunicazione di ospitalità (art. 7 D.Lgs. 286/1988) o, per le nuove utenze, alla data di inizio dell'occupazione dei locali o aree. Le variazioni del numero dei componenti intervenute successivamente al primo di gennaio, o alla data di inizio occupazione, avranno efficacia a partire dall'anno seguente, ad eccezione del caso di riduzione dei componenti il nucleo a seguito di formazione di un nuovo nucleo familiare nell'ambito del Comune, nel caso l'efficacia delle variazioni decorre dalla data di rilevamento del nuovo nucleo.
9. Per le unità immobiliari nelle quali viene svolta attività di Bed & breakfast case appartamenti per vacanza o similari, in forma imprenditoriale, la tassa è calcolata sulla base della superficie dei locali utilizzati applicando la tariffa degli alberghi senza ristorante. Nel caso l'attività venga svolta nei locali di residenza dei titolari, la tariffa non domestica verrà applicata solo sulla parte di superficie dedicata all'attività stessa.
10. Per le unità immobiliari nelle quali viene svolta attività di Bed & breakfast case appartamenti per vacanza o similari, in forma non imprenditoriale, la tassa è calcolata assumendo come numero occupanti numero tre unità.

Art. 13

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
4. La tariffa per le utenze non domestiche è suddivisa nelle categorie previste dall'allegato A

Art. 14

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. L'inserimento di un'utenza non domestica in una delle categorie di attività definite ai sensi del precedente art. 13, di regola è effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
3. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinate per l'una o l'altra attività si fa riferimento all'attività principale desumibile della visura camerale o da altri elenchi.
4. I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti. È tuttavia possibile applicare tariffe differenziate nel caso in cui, all'interno del complesso, siano individuabili superfici fisicamente delimitate, sulle quali si svolgano attività con apprezzabile ed autonoma rilevanza, riconducibili ad una specifica categoria di tariffa tra quelle deliberate.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla sola superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Articolo 15

TARIFFA GIORNALIERA E PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, anche non continuativi, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa giornaliera applicabile è determinata pari a un trecento sessantacinquesimo della tariffa, in base alle componenti fissa e variabile, relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica aumentata del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. Per l'individuazione delle aree si fa riferimento a quelle risultanti, salvo verifica, dallo specifico atto di autorizzazione o nel caso di occupazione abusiva alla superficie effettivamente occupata. Per l'individuazione della durata della manifestazione si fa riferimento alla durata effettiva della stessa esclusi eventuali periodi necessari per il montaggio, lo smontaggio o l'allestimento delle aree.

5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli successivi; non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 18 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 19.
6. Il tributo giornaliero è comunque sempre dovuto nella misura minima di € 12,00.
7. L'obbligo di presentazione della dichiarazione di uso giornaliero è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone unico patrimoniale.
8. Per gli esercenti il commercio su area pubblica presso i mercati saltuari e le fiere la tariffa giornaliera di smaltimento è conglobata nel canone per la concessione di posteggi su aree di mercato o di fiere, ed è riscossa dal Comune congiuntamente.
9. Per particolari manifestazioni che si svolgono su aree pubbliche ovvero aree ad uso pubblico, oltre al pagamento della tariffa giornaliera, il Comune può assicurare tramite il gestore del servizio, attraverso uno specifico accordo con il soggetto organizzatore della manifestazione stessa, la fornitura di servizi integrativi nella zona riservata all'evento quali il noleggio, smaltimento e svuotamento di contenitori, spazzamenti straordinari e quanto altro ritenuto necessario a garantire le opportune condizioni igienico sanitarie. Il Comune quantificherà ed addebiterà al soggetto organizzatore gli eventuali costi aggiuntivi derivanti dall'erogazione dei servizi aggiuntivi di cui sopra.
10. L'eventuale corrispettivo, di cui al punto precedente, è dovuto dal soggetto organizzatore ad integrazione della tariffa.
11. La tariffa non si applica alle occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali e sportive e di tempo libero che non comportino attività di somministrazione con vendita.
12. La tariffa non si applica a manifestazioni organizzate da soggetti non aventi scopo di lucro, ove patrocinate dal Comune di Angolo Terme.
13. Per l'eventuale atto di recupero della tariffa, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente Regolamento.
14. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Articolo 16

ISTITUTI SCOLASTICHE STATALI

1. Ai sensi del comma 655 dell'art. 1 della Legge 147/2023, le istituzioni scolastiche statali non sono tenute a corrispondere la TARIP. Tutte le altre scuole (ad. Esempio scuole materne comunali ed istituti scolastici privati) devono corrispondere la TARI.
2. Per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma, quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. Tale somma è indicata, in sottrazione del costo che deve essere coperto dalla tassa. Per tali istituzioni non trovano quindi applicazione le disposizioni di cui al precedente art. 7.

Articolo 17

TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE

1. Sulla tassa rifiuti, ai sensi del comma 666 dell'art. 1 della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30,12,1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è applicato nella misura deliberata dalla Provincia sull'importo della tassa rifiuti.

Articolo 18

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 50 %;
 - b. unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo: Riduzione del 50%.
 - c. a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tassa sui rifiuti è dovuta in misura ridotta di due terzi.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di presentazione della relativa dichiarazione debitamente documentata.
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10% applicabile ad una sola utenza per composter. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore. Per le utenze plurifamiliari la riduzione sarà subordinata alla dimostrazione di utilizzo di compostaggio domestico con una capacità pari a minimo 310 litri per ogni unità familiare. È facoltà degli uffici comunali verificare l'effettivo utilizzo del compostaggio.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 19

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, in proporzione ai giorni di effettivo utilizzo dei locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad

uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente. Tale riduzione si applica purché l'utilizzo non sia superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. La tariffa delle categorie tariffarie "Alberghi con ristorante" e "Alberghi senza ristorante" si applica in misura ridotta del 50%, nella parte fissa e nella parte variabile, per le società/associazioni senza scopo di lucro;
- 3 *Bis* La tariffa è ridotta sia nella parte fissa che nella parte variabile delle categorie tariffarie "Alberghi con ristorante" nella misura del 3%, "Ortofrutta, pescherie, fiori e piante" nella misura del 5%, "Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie" nella misura del 7%;
4. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 18.

Articolo 20

RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza compresa tra 51 metri e 400 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica e al 80% per le utenze poste ad una distanza superiore.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche.
3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Articolo 21

AGEVOLAZIONI

1. Con successive modificazioni del presente regolamento il comune può approvare ulteriori agevolazioni con entità di riduzione della tariffa fino al 100% solo a seguito di motivate e razionali argomentazioni.
2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 18.

Articolo 22

CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, viene applicata la più favorevole al contribuente

Articolo 23

AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RECUPERO E RICICLO DEI RIFIUTI URBANI

1. La quota variabile della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, nell'anno di riferimento. La riduzione della parte variabile è determinata in rapporto proporzionale alla produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD nord max previsto dalla Tabella 4a dell'Allegato 1 - D.P.R. n. 158/1999 riferita alla categoria tariffaria di appartenenza e la superficie dell'utenza assoggettata al tributo.
2. Ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 152/2006, per "riciclaggio" si intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. Ai fini del presente articolo, le attività di riciclo sono quelle espressamente previste in tal senso dall'Allegato C del D.Lgs. n. 152/2006.
4. Le utenze non domestiche, a norma dell'art. 198, comma 2-bis del D.Lgs. 152/2006, possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
5. A norma dell'art. 238, comma 10 del D.Lgs. 152/2006, le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile del tributo riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
6. Per le utenze non domestiche di cui al comma 4 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza biennale.
7. Le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 e 4 e conferire, per il recupero/riciclo, devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC, utilizzando il modello predisposto a disposizione sul sito internet comunale, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Per comunicare la scelta di cui ai commi precedenti, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta utilizzando il modello predisposto dal Comune, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero/riciclo, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i

soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

8. La mancata presentazione della comunicazione di cui al comma 7, entro il termine stabilito per ciascuna annualità, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti.
9. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 7, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini della fuoriuscita dal servizio pubblico.
10. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.
11. L'esenzione dal versamento della parte variabile del tributo è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC a pena di decadenza, con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma.
12. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Comune - tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, utilizzando specifico modello predisposto dal Comune, almeno le seguenti informazioni, fatte salve ulteriori indicazioni del gestore medesimo:
 - a. i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b. il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c. i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d. i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
 - e. i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f. i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
13. Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, il Comune comunica all'utenza non domestica l'esito della verifica.
14. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità

prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni tributarie infedeli.

15. La parte variabile della tariffa viene esentata in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della parte variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione
16. La presentazione della dichiarazione di cui al punto 12 oltre il termine ivi previsto ma comunque entro la data di spedizione degli avvisi di pagamento riferiti all'annualità successiva a quella a cui è riferita la riduzione, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a euro 25 euro e non superiore euro 500, calcolata nella misura del 10% della quota spettante a titolo di riduzione. Ricorrendone i presupposti, qualora il Contribuente provveda a trasmettere la documentazione di cui al comma 15, allegando copia dell'attestazione di pagamento della sanzione di cui al periodo precedente, la riduzione sarà comunque concedibile, salvo non siano già stato inviato l'avviso di pagamento per l'anno successivo a quello per cui è richiesta la riduzione.
17. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze che hanno dichiarato di non avvalersi del servizio ai sensi del presente articolo, oltre al recupero della quota variabile per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, saranno applicati gli interessi di mora, le sanzioni per infedele dichiarazione e le sanzioni previste dall'art. 256, comma 2 D.lgs. n. 152/2006.
18. Nel caso in cui il produttore eserciti la facoltà di avviare al riciclo o al recupero i rifiuti urbani, la parte fissa della TARI resta comunque dovuta.

Articolo 24

RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote il tributo comunale dovuto in base alle dichiarazioni presentate e agli accertamenti notificati. Per semplificare gli adempimenti da parte dei soggetti interessati il Comune provvede all'invio ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute. Agli inviti di pagamento sono allegati i modelli di pagamento precompilati, contenenti l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale. L'avviso deve contenere l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'invito di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019. In particolare, è previsto l'invio al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.

2. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
3. Il versamento deve essere effettuato in n. 2 rate, che verranno stabilite annualmente con Deliberazione di Giunta Comunale e dovranno avere di norma distanza di 6 mesi una dall'altra. L'ultima rata dovrà avere scadenza dopo il 1° dicembre dell'anno di riferimento, mentre gli acconti verranno determinati in base agli atti vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo. Per motivi di contingenza possono essere emessi documenti di riscossione che prevedono il pagamento in due rate con scadenza inferiore al semestre.
4. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata. Nel caso di iscrizioni successive all'emissione del ruolo TARI, l'ente potrà procedere all'emissione delle relative bollette con scadenza fissata, entro la fine del mese successivo all'emissione.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
6. L'invito di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli inviti di pagamento, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti inviti tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'ufficio del Comune. L'eventuale mancata ricezione del modello di pagamento non esime infatti il contribuente dal versare la TARI.
7. Le variazioni in capo all'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
8. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo annuale dovuto non sia superiore ad euro 15,00 ad eccezione di quanto indicato all'articolo 15.
9. Al contribuente che non versi alle predette scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento è notificato, a mezzo raccomandata A.R. o PEC risultante da pubblici elenchi, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale la TARI è dovuta, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'art. 30, oltre gli interessi legali, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Articolo 25

RATEIZZAZIONI DEGLI AVVISI BONARI

1. Gli avvisi di pagamento possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati nei seguenti casi:
 - a. l'ulteriore rateizzazione può essere concessa ai contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

- 2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
- b. l'ulteriore rateizzazione può essere concessa anche ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all'importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;
- e alle seguenti condizioni:
- a. l'importo di ogni singola ulteriore rata di norma non può essere inferiore a 50 euro;
- b. la richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata entro la scadenza dell'importo che si intende rateizzare;
- c. sull'importo soggetto ad ulteriore rateizzazione sono applicati gli interessi legali vigenti durante il periodo di rateizzazione;
2. In caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;
3. Nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212.

Articolo 26

DICHIARAZIONE

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), fatto salvo quanto previsto all'art. 11, commi 1 e 2.
2. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine di 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
3. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione è presentata anche da uno solo degli occupanti.
4. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile sul sito internet del Comune. La dichiarazione assume inoltre la funzione di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.
5. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione di variazione o di cessazione va presentata entro 90 giorni da quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
6. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
7. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
8. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
- a) se trattasi di persona fisica, le generalità del contribuente, la residenza ed il Codice Fiscale;
 - b) se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, la partita IVA, il Codice Fiscale e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
 - c) il titolo qualificativo dell'occupazione;
 - d) il numero degli occupanti residenti o domiciliati, per le utenze domestiche;
 - e) le generalità e i codici fiscali dei soggetti non residenti nei medesimi;
 - f) il tipo di attività svolta e il codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali, per le utenze non domestiche;
 - g) la via ed il numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
 - h) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 7 del presente Regolamento;
 - i) qualora diverso dal dichiarante, le generalità del proprietario dei locali e delle aree scoperte, la residenza ed il Codice Fiscale, se trattasi di persona fisica, ovvero Ragione Sociale, la sede o domicilio fiscale, la partita IVA, il Codice Fiscale, se trattasi di persona giuridica;
 - j) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica e, ove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del contribuente;
 - k) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
 - l) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione;
 - m) in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
 - n) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
 - o) le superfici escluse dall'applicazione della TARIP
 - p) la sussistenza delle condizioni per ottenere riduzioni, agevolazioni, contributi o esenzioni con presentazione in allegato di adeguate documentazioni attestanti le condizioni dichiarate;
 - q) nel caso di cessazione senza subentro la documentazione che il diritto all'esclusione dall'applicazione della tassa.
 - r) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

9. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici competenti o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta elettronica ordinaria o con posta elettronica certificata (PEC) o infine tramite sportello online. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data della ricevuta di consegna per la PEC, all'atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online.
10. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le modalità per acquisire la Carta della qualità del servizio. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso apposito link al sito internet del soggetto gestore del servizio rifiuti.
11. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (Portale dell'Agenzia delle Entrate "PuntoFisco").
12. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali e le aree già assoggettati al tributo hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario e gli eventuali dati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.
13. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, compresi i casi di presentazione di SCIA da parte di attività produttive devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione ai fini del tributo nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
14. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio: copia della risoluzione del contratto di locazione regolarmente comunicata, documentazione comprovante la cessazione delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG ecc.).
15. In caso di emigrazione, decesso o irreperibilità del soggetto passivo che ha richiesto l'attivazione del servizio, in presenza di prosecuzione dello stesso, in assenza della richiesta comunicazione, il Comune provvederà d'ufficio all'intestazione della posizione TARI in capo

al nuovo intestatario del foglio di famiglia anagrafico, con decorrenza dal giorno successivo alla data dell'evento.

Articolo 27

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 28

ACCERTAMENTO

1. Il comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene quanto indicato dall'art. 1, commi 792 e seguenti della legge 160 legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
4. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
5. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
6. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Articolo 29
RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Articolo 30
SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 20 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 31
RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centoventi giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura legale, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Le somme da rimborsare possono essere oggetto di compensazione con le somme a titolo di IMU, TASI o TARI dovute dal contribuente mediante presentazione di apposita richiesta scaricabile anche dal sito istituzionale del Comune, da presentarsi almeno 15 giorni prima della scadenza di cui si intende effettuare la compensazione.
4. Non sono eseguiti rimborsi e compensazioni per importi pari o inferiori a € 15,00.

Articolo 32

RECLAMI E RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio tributi, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 26, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario.
2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso gli uffici e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:
 - a. il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
 - b. i dati identificativi del contribuente;
 - c. nome, cognome e codice fiscale;
 - d. ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - e. recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - f. servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - g. codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - h. indirizzo e codice dell'utenza;
 - i. coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare all'ufficio il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al secondo comma.
4. L'ufficio fa seguito alle richieste di cui al primo comma inviando, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:
 - a. il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b. la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - c. la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
 - d. l'elenco della eventuale documentazione allegata.

5. Relativamente alle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si possa rilevare la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato venga richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, si procede ai sensi dell'articolo 31.
6. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato ai sensi dell'art. 1, comma 167 della L. 296/2006 direttamente nel primo invito di pagamento utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo sarà rimborsato.
7. Resta fermo che, qualora con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato venga richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali previsti dalla norma.

Articolo 33 CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

Articolo 34 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003, del Regolamento UE 679/2016 e s.m.i..

Articolo 35 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.

4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A)

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
08. Uffici, agenzie
09. Banche ed istituti di credito e studi professionali
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 21. Discoteche, night club